



# COMUNE DI COSTA MASNAGA

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 38 DEL 30/12/2022

OGGETTO: RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE AI SENSI DELL'ART. 20 D. LGS. 175/2016.

L'anno duemilaventidue addì trenta del mese di Dicembre alle ore 19:30, SALA DEL CONSIGLIO, dietro regolare avviso di convocazione , contenente anche l'elenco degli affari da trattare, si è riunito in sessione ordinaria pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale, del quale all'appello risultano:

<b>COGNOME E NOME</b>	<b>PRESENTE</b>
PANZERI SABINA	SI
POZZI CRISTIAN	SI
BONACINA UMBERTO PRIMO	SI
DONGHI SIMONE	--
MOLTENI ANDREA	SI
REDAELLI PAOLO	SI
ANZANI BRUNO	SI
BIANCO ANDREA	--
TURATI ROBERTA	SI
BESANA MIRKO	SI
CAZZANIGA ANNA	SI
SOLA GIUSEPPINA	SI

Presenti n° 10 Assenti n° 2

E' altresì presente l'Assessore esterno:

CORBETTA MAURIZIO

Partecipa il Segretario Comunale ROMANIELLO EMILIA,

Assume la presidenza , PANZERI SABINA.

Il Presidente, constatato che il numero legale degli intervenuti rende legalmente valida la seduta, la dichiara aperta ed invita i presenti alla trattazione dell'oggetto sopra indicato e posto all'ordine del giorno.

Sono presenti:

**DALLA SALA CONSIGLIO** Panzeri Sabina, Pozzi Cristian, Bonacina, Molteni, Redaelli, Turati, Besana, Cazzaniga, Sola e l'Assessore esterno arch. Maurizio Corbetta.

**A DISTANZA:** Anzani e il Segretario Comunale, dott.ssa Emilia Romaniello

## **DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 38 DEL 30.12.2022**

**OGGETTO: RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE AI SENSI DELL'ART. 20 D. LGS. 175/2016.**

### **IL SINDACO PRESIDENTE**

Introduce e riferisce in merito al punto oggetto di approvazione e fa presente che questa deliberazione assolve all'obbligo di legge di provvedere ad una ricognizione delle partecipate societarie esistenti, sia dirette che indirette, provvedendo, ove ne ricorrano i presupposti di legge, ad una deliberazione di razionalizzazione. Il Sindaco prosegue spiegando che questa deliberazione realizza una fotografia delle partecipazioni societarie del Comune di Costa Masnaga alla data del 31.12.2021 e le stesse risultano invariate rispetto all'anno precedente (anche se per Villa Serena l'ultima asta finalizzata alla vendita è andata deserta). Il Sindaco elenca le società partecipate dal Comune di Costa Masnaga dirette ed indirette e spiega che non vi sono ulteriori razionalizzazioni da realizzare.

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**UDITA** la relazione del Sindaco;

**ATTESO** che il Sindaco ha dichiarato aperta la discussione;

**ATTESO** che il Sindaco ha dichiarato chiusa la discussione;

**RICHIAMATO** il d.lgs. n. 175/2016, emanato in attuazione dell'art. 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124, recante il *Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica* (di seguito, *TUSP o Testo Unico*), come modificato ed integrato dal d.lgs. 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito, "*Decreto correttivo*");

**CONSIDERATO** che, con l'entrata in vigore del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, il legislatore ha voluto rendere sistematica la ricognizione delle partecipazioni societarie, richiedendo agli Enti Locali di eseguire la ricognizione straordinaria entro il mese di settembre 2017 (art. 24 TUSP), nonché la revisione periodica delle partecipazioni pubbliche con frequenza annuale, come disciplinata dall'art. 20 del TUSP;

**RICHIAMATE:**

-la deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 in data 24/7/2017 avente ad oggetto la “Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, come modificato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 – ricognizione partecipazioni sociali possedute”;

-le deliberazioni di Consiglio Comunale n. 48/2018, n. 45/2019, n. 50/2020 e n. 55/2021 aventi ad oggetto la “Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche ai sensi dell’art. 20 del D. Lgs. n.175/2016”;

**VISTO** l’art. 20 del TUSP che prevede l’obbligo per le amministrazioni pubbliche di effettuare *“annualmente, con proprio provvedimento, un’analisi dell’assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti [...], un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione”* (art. 20, co. 1), entro il 31 dicembre di ogni anno (art. 20, co. 3);

**CONSIDERATO** che i piani di razionalizzazione previsti dalla norma devono essere adottati dagli enti pubblici se, in sede di revisione delle partecipazioni, rilevano l’esistenza di una delle situazioni elencate nell’art. 20, comma 2, TUSP, il quale dispone:

*“I piani di razionalizzazione, corredati di un’apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:*

*a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all’articolo 4;*

*b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;*

*c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;*

*d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;*

*e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d’interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;*

*f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;*

*g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all’articolo 4”.*

**CONSIDERATO** che il Comune può mantenere partecipazioni nelle società esclusivamente per lo svolgimento di una o più delle attività dell’art. 4, comma 2, del TUSP (a condizione che siano necessarie per le sue finalità istituzionali ex art. 4, comma 1); le attività ammesse dalla norma sono elencate di seguito:

*a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;*

*b) progettazione e realizzazione di un’opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell’articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;*

*c) realizzazione e gestione di un’opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d’interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all’articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all’articolo 17, commi 1 e 2;*

d) *autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;*

e) *servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016;*

**TENUTO CONTO** che devono essere oggetto di una delle misure indicate dall'art. 20, commi 1 e 2, TUSP – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – oppure essere cedute, le partecipazioni che rientrano in una delle seguenti condizioni:

1) società che non hanno per oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, comma 1, TUSP);

2) società che non sono riconducibili ad alcuna delle categorie elencate nell'art. 4, comma 2, TUSP;

3) partecipazioni previste dall'art. 20, comma 2, TUSP, ossia:

a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle due precedenti categorie;

b) società che risultano prive di dipendenti o hanno un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;

d) partecipazioni in società che, nel triennio anteriore all'entrata in vigore del Decreto correttivo, cioè negli anni 2014-2016, hanno conseguito un fatturato medio annuo non superiore ad euro 500.000 (*limite transitorio stabilito dall'art. 26, comma 12-quinquies, TUSP, introdotto dall'art. 17 del Decreto correttivo*);

e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale, che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;

f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, TUSP;

**CONSIDERATO** che le disposizioni del Testo Unico devono essere applicate tenendo conto dell'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, della tutela e promozione della concorrenza e mercato, nonché della razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

**TENUTO CONTO** che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, d.l. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune, se l'affidamento dei servizi alla medesima società è avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica oppure se la società rispetta i requisiti stabiliti per l'affidamento diretto di tipo *in house providing*;

**CONSIDERATO** che le società *in house providing*, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16 TUSP, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (comma 1) ed il requisito dell'attività prevalente perché producono almeno l'80% del loro fatturato svolgendo i compiti affidati dagli enti soci (comma 3), possono rivolgere la produzione ulteriore rispetto al limite anche a finalità

diverse, a condizione che tale produzione permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

**VALUTATE**, pertanto, le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

**TENUTO CONTO** del miglior soddisfacimento dei bisogni della collettività e del territorio, per mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

**TENUTO CONTO** altresì che la ricognizione di tutte le partecipazioni detenute è stata effettuata dai competenti uffici comunali, in conformità ai criteri ed alle regole sopra indicati, negli allegati (**allegato A-B-C-D**) alla presente deliberazione, di cui formano parte integrante e sostanziale, redatto sulla base delle indicazioni dettate dal MEF;

**DATO ATTO** che per tutti i motivi esposti, con riferimento **alla data del 31 dicembre 2021**, il Comune di Costa Masnaga possedeva le seguenti partecipazioni dirette:

-Lario Reti Holding S.p.A., codice fiscale e P. IVA 03119540130, con sede a Lecco, via Fiandra n. 13, la quale gestisce il servizio idrico integrato nell'Ambito Territoriale Ottimale (ATO) di Lecco mediante affidamento diretto con modalità *in house providing* - quota di partecipazione del Comune 0,48 %;

-Silea S.p.A., codice fiscale e P. IVA 00912620135, con sede a Valmadrera (LC), Via L. Vassena, n. 6, la quale è l'azienda di riferimento nell'ambito territoriale della provincia di Lecco per la gestione del ciclo integrato dei rifiuti, dalla fase di raccolta dei rifiuti fino al trattamento ed alla trasformazione dei rifiuti - quota di partecipazione del Comune 2,048%;

-Villa Serena S.p.A, codice fiscale 02600960138, con sede a Galbiate (LC), Piazzale SchilleGrandi, n.1, la quale si occupa di servizi di assistenza alla persona in ambito socio e sanitario in strutture residenziali e semiresidenziali – quota di partecipazione del Comune 0,38%

**DATO ATTO** che, sempre **alla data del 31 dicembre 2021**, il Comune di Costa Masnaga possedeva le seguenti partecipazioni indirette:

-Seruso S.p.A., codice fiscale e P. IVA **02329240135**, con sede a Verderio (LC), via Piave 89, proprietaria e gestore di un impianto tecnologicamente avanzato per la selezione della frazione secca dei rifiuti - controllata da Silea Spa con l'80,50% sino al 17/05/2021 e l'64,45% dal 18/05/2021.

-ACSM AGAM S.p.A., C.F. 95012280137 P. IVA 01978800132, con sede a Monza, via Canova 3, società quotata in Borsa Italia che controlla un gruppo di società che esercitano servizi pubblici locali: distribuzione del gas, igiene urbana, illuminazione pubblica, teleriscaldamento, ecc. - controllata da LRH Spa con una quota 23,93% del capitale sociale;

**DATO ATTO** che i risultati negativi registrati nei bilanci degli ultimi tre anni della società Seruso S.p.A. saranno risolti positivamente con l'adeguamento tecnologico dell'impianto che porterà al recupero della redditività e dell'efficienza complessiva della gestione, così come riportato nella Nota integrativa al Bilancio 2021 della società stessa;

**VISTE** le competenze attribuite all'organo consiliare dall'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000;

**VISTO** il parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti (allegato);

**VISTO** il parere favorevole della commissione consiliare Affari Generali- Istituzionali – Economico Finanziari;

**ACQUISITI** i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dal responsabile del servizio competente, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;

**RICHIAMATI:**

-il d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i;

-il d.lgs. n. 175/2016 e s.m.i.;

-il d.lgs. 267/2000 e s.m.i.;

-la legge Regione Lombardia n. 26/2003 e s.m.i;

-il vigente statuto comunale;

**CON VOTI** favorevoli, unanimi, espressi con le forme di legge;

**CON** separata votazione unanime favorevole, espressa con le modalità e le forme di legge ai fini dell'immediata eseguibilità;

**DELIBERA**

Per tutto quanto in premessa riportato:

**1. DI APPROVARE**, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs 175/2016 e dell'art. 17 del DL 90/2014 la ricognizione delle società partecipate dirette ed indirette possedute dal Comune di Costa Masnaga al 31/12/2021, come risulta dagli allegati (**allegato A-B-C-D**) al presente atto che ne formano parte integrante e sostanziale;

**2. DI ACCERTARE** che, in base al risultato della ricognizione ordinaria delle partecipazioni dirette e indirette possedute dal Comune, esistono le condizioni per il mantenimento delle medesime partecipazioni secondo quanto stabilito dal TUSP;

**3. DI RIEPILOGARE**, come segue il risultato della ricognizione ordinaria delle partecipazioni dirette e indirette possedute dal Comune di Costa Masnaga al 31/12/2021:

**Partecipazioni dirette al 31/12/2021**

<b>NOME PARTECIPATA</b>	<b>CODICE FISCALE PARTECIPATA</b>	<b>QUOTA DI PARTECIPAZIONE</b>	<b>ESITO DELLA RILEVAZIONE</b>	<b>NOTE</b>
<b>LARIO RETI HOLDING SPA</b>	03119540130	<b>0,48%</b>	Mantenere	
<b>SILEA SPA</b>	83004000135	<b>2,048%</b>	Mantenere	
<b>VILLA SERENA SPA</b>	02600960138	<b>0,38%</b>	Razionalizzazione	

**Partecipazioni possedute da Lario Reti Holding S.p.A. al 31/12/2021**

<b>NOME PARTECIPATA</b>	<b>CODICE FISCALE PARTECIPATA</b>	<b>QUOTA DI PARTECIPAZIONE DETENUTA DALLA TRAMITE</b>	<b>ESITO DELLA RILEVAZIONE</b>	<b>NOTE</b>
Aesm Agam Spa	95012280137	23,93%	Mantenere	

**Partecipazioni possedute da Silea S.p.A. al 31/12/2021**

<b>NOME PARTECIPATA</b>	<b>CODICE FISCALE PARTECIPATA</b>	<b>QUOTA DI PARTECIPAZIONE DETENUTA DALLA TRAMITE</b>	<b>ESITO DELLA RILEVAZIONE</b>	<b>NOTE</b>
Seruso Spa	02329240135	80,50% sino al 17/05/2021 64,45% dal 18/05/2021	Mantenere	

**4. DI DARE MANDATO** al Sindaco ed agli uffici preposti, ciascuno per le rispettive competenze, di procedere alle attività conseguenti alla presente delibera;

**5. DI DARE MANDATO** all'ufficio preposto di inviare copia del presente provvedimento alla Corte dei Conti, Sezione Regionale di controllo della Lombardia, alla Struttura di monitoraggio delle partecipazioni pubbliche istituita dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) con decreto ministeriale del 16 maggio 2017 (in attuazione dell'art. 15 TUSP), e a tutte le società partecipate dal Comune, in via diretta e indiretta.

**6. DI INDIVIDUARE** la signora Loreface Costanza responsabile del servizio economico finanziario, quale responsabile del procedimento al fine di dare puntuale attuazione a quanto deliberato;

**7. DI DISPORRE**, ai sensi dell'art. 32 - comma 1 - della legge 18.6.2009, n. 69, la pubblicazione della presente deliberazione all'albo online, nell'apposita sezione del sito istituzionale del Comune;

**8. DI DARE ATTO** che la presente deliberazione viene pubblicata nella sezione Amministrazione Trasparente, alla voce "Provvedimenti" in attuazione del D.Lgs. n. 33 del 14.3.2013 in materia di trasparenza amministrativa;

**9. DI DICHIARARE**, con separata ed unanime votazione favorevole, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000, attesa la necessità di provvedere con solerzia a quanto deliberato.





### **PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Il Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm. in ordine alla Regolarità Tecnica della proposta **n.ro 1184 del 20/12/2022** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Parere firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio **LOREFICE COSTANZA** in data **30/12/2022**

---

### **PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

Il Responsabile del Servizio Economico - Finanziario ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm. in ordine alla regolarità contabile sulla proposta **n.ro 1184 del 20/12/2022** esprime parere **FAVOREVOLE**

Parere firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio **LOREFICE COSTANZA** in data **30/12/2022**.

---

Letto, approvato e sottoscritto.

**Il Presidente**  
**PANZERI SABINA**

**Il Segretario Comunale**  
**Dott.ssa ROMANIELLO EMILIA**

---

**NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 23**

Ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione **PANZERI SABINA** attesta che in data 13/01/2023 si è proceduto alla pubblicazione sull'Albo Pretorio.

La Delibera diviene esecutiva dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione.

---

Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate.